

PON IOG
PIANO DI ATTUAZIONE ITALIANO DELLA GARANZIA PER I GIOVANI

Piano di Attuazione Regionale Nuova Garanzia Giovani

**AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ALLA SECONDA
FASE DI ATTUAZIONE DEL PIANO GARANZIA GIOVANI BASILICATA**

Sommario

Normativa	3
Definizioni	9
Premessa	11
Il Piano di Attuazione Garanzia Giovani della Regione Basilicata	12
1. Soggetti Destinatari del Programma	12
2. Soggetti Attuatori dell'Avviso	13
2.1 Operatori dei servizi per il lavoro	13
2.2 Operatori della formazione	14
3. Attività ammissibili per i soggetti attuatori	14
4. Spese ammissibili	15
5. Oggetto dell'Avviso	17
6. Risorse finanziarie	17
7. Modalità di partecipazione al programma	18
10. Modalità di erogazione dei servizi	19
11. Finanziamento a costi standard	20
12. Obblighi del soggetto attuatore	22
13. Monitoraggio, trattamento dei dati personali e sistemi informativi	22
14. Quesiti e richieste di chiarimenti	25
15. Responsabile Unico del Procedimento	25
16. Foro competente	25

Normativa

Il presente Avviso è adottato in coerenza ed attuazione delle seguenti disposizioni:

Normativa comunitaria

- Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio Europeo del 10 giugno 2010, con la quale l'Unione Europea mira a rilanciare l'economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere nel campo dell'occupazione, dell'innovazione, dell'istruzione, dell'integrazione sociale e di clima e energia;
- Decisione del Consiglio Europeo, 8 febbraio 2013, con la quale si è deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per un ammontare di 6.000 milioni di euro per il periodo 2014 - 2020 al fine di sostenere le misure espresse nel pacchetto sull'occupazione giovanile del 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;
- Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;
- Regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, in particolar modo l’art. 15 che consente agli Stati membri di anticipare fondi nel primo biennio di programmazione 2014 - 2015 per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo, in particolar modo il capo IV “Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile”, pubblicato sulla GUE del 20/12/2013 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013 e recepito dalla Commissione stessa, DG Occupazione, Affari sociali e Inclusione, con nota n. ARES EMPL/E3/ MB/gc (2014);
- Decisione di esecuzione C (2014) 4969 dell’11/07/2014, con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia;
- Paragrafo n.7.2 del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” in cui

vengono individuati quali Organismi Intermedi del programma tutte le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento;

- Accordo di Partenariato, approvato con Decisione della CE il 29/10/2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- Regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione europea del 31 ottobre 2016 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Regolamento delegato (UE) 2017/2016 della Commissione europea del 29 agosto 2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Decisione di esecuzione C (2017) 8927 del 18/12/2017 che modifica la Decisione C (2014) 4969 dell’11/07/2014, con cui la Commissione europea ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
- Decisione della Commissione Europea n.C (2015) 5085/F1 del 20 luglio 2015 che ha approvato il Programma Operativo “POR Basilicata FSE” per il sostegno del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Basilicata in Italia CCI 2014IT05SFOP020, del valore complessivo di €837.176.347,00 di cui € 627.882.260,00 in quota UE;
- Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, recante disposizioni finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n.1303/2013, in merito a determinate disposizioni in materia di aiuti di stato, (UE) n.1304/2013, (UE) n.309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, la decisione n.541/2014/UE, abrogante del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Decisione della Commissione Europea C(2018) 9102 del 19 dicembre 2018;
- Decisione C(2020)1844 del 18.03.2020;
- Regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio del 19 maggio 2020 che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di Covid-19;
- Regolamento (UE) 2020/559 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l’introduzione di misure specifiche volte ad affrontare l’epidemia di COVID-19;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni Risposta al coronavirus Utilizzare ogni euro disponibile in tutti i modi possibili per proteggere le vite umane e i mezzi di sussistenza;
- Dichiarazione della Commissione a seguito della presentazione della direttiva (UE) 2020/739

della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio per quanto riguarda la prevenzione e la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono o possono essere esposti al SARS-CoV-2 nell'esercizio della professione 2020/C 212/03;

- Comunicazione della Commissione Orientamenti relativi ai lavoratori stagionali nell'UE nel contesto della pandemia di COVID-19 2020/C 235 I/01;
- Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- Regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che stanno negoziando la loro adesione all'Unione colpiti da una grave emergenza di sanità pubblica;
- Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus).

Normativa nazionale

- Legge 16 aprile 1987, n.183 “Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari” con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- Legge 19 luglio 1993, n. 236 “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione” e s.m.i. e in particolare l'articolo 9 che istituisce il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;
- Legge 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell'occupazione”;
- Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e s.m.i.;
- Legge 6 marzo 2001, n. 64 “Istituzione del servizio civile nazionale” e s.m.i.;
- Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della costituzione”;
- Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i.;
- Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, approvato con legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure

finanziarie urgenti”;

- Legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
- Decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”;
- Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23 “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149 “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” istitutivo, all'art.4, comma 1, dell'Agenzia Nazionale per le Politiche attive del Lavoro e s.m.i.;
- Art. 9 del Decreto Legislativo n. 150/2015 e art. 9 comma 2 del DPCM del 13 aprile 2016, che stabilisce che ANPAL subentra, dal momento del passaggio della titolarità della gestione del Programma Operativo, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;
- Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 “Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
- Decreto Legge 17 marzo 2017, n. 25, approvato con legge di conversione 20 aprile 2017, n. 49 “Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti”;
- Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, approvato con modificazioni con legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti

territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”;

- Decreto Ministeriale 11 gennaio 2018 - Criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro;
- Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 30 ottobre 2007 “Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti”;
- Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 30 ottobre 2007 “Adozione della scheda anagrafico professionale del sistema di classificazione e dei formati di trasmissione dati”;
- Accordo tra Governo e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di inserimento ai sensi dell’articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92” del 25 maggio 2017;
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2018, n. 4 che, ai sensi dell’art. 2 co. 1 del citato d.lgs. 150/2015, ha approvato:
 - le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro;
 - la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale;
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2018, n. 3 che definisce i criteri per l’accreditamento dei servizi per il lavoro, secondo i principi individuati dall’articolo 12, comma 1, del citato d.lgs. 150/2015 e dall’art. 7 del citato d.lgs. 276/2003 e s.m.i.;
- Decreto Direttoriale, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. D.D. 237\SegrD.G.\2014 del 4 aprile 2014, con cui sono state ripartite le risorse del “Piano di attuazione Italiano della Garanzia per i Giovani” tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento, che assegna alla Regione Basilicata risorse pari a € 191.610.955;
- Decreto Direttoriale di ANPAL n. 3 del 2 gennaio 2018 “Incentivo Occupazione NEET del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG)” e s.m.i.;
- Decreto Direttoriale di ANPAL. n.22 del 17 gennaio 2018 che ripartisce le risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
- Decreto Direttoriale di ANPAL. n. 214 del 23 maggio 2018 che integra il citato decreto DD 237/2014 e smi di assegnazione delle risorse agli Organismi Intermedi regionali e provinciali del PON IOG, considerando i saldi derivanti dall’applicazione del principio di contendibilità alle spese certificate fino alla data del 31/12/2017;
- Nota ANPAL prot.12078 del 29/09/2017, con cui sono state trasmesse le Schede Misura della Nuova Garanzia Giovani, approvate dal Comitato Politiche Attive del 20 settembre;
- Secondo Addendum alla Convenzione del 2 maggio 2014 stipulato in data 18 dicembre 2017 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale in attuazione di Garanzia Giovani, fase I e II;
- Nota ANPAL n.0000714 del 18/01/2018 di trasmissione del decreto di assegnazione delle risorse PON IOG per la seconda fase e recante le indicazioni operative per l’avvio della seconda fase”;

- Nota ANPAL agli atti del Comitato Politiche attive del Lavoro (CPA) del 3 maggio 2018 di “Riscontro alla nota prot. n. 375/18 del 27.02.2018 del Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province Autonome”;
- Esiti del Comitato Politiche Attive del 03/05/2018, inviati con comunicazione ANPAL del 22 maggio 2018 agli Organismi Intermedi del PON IOG;

Normativa regionale

- Deliberazione di Giunta Regionale n.374 del 1 aprile 2014 - Approvazione delle schede descrittive delle qualificazioni per l’offerta formativa regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
- Deliberazione di Giunta Regionale n.1019 dell’8 agosto 2014 - Legge Regionale n. 33/2003 "Riordino del Sistema Formativo Integrato" - Istituzione del Catalogo Unico Regionale dell'offerta Formativa ad accesso individuale;
- Legge Regionale 13 agosto 2015, n. 30 - Sistema Integrato per l’Apprendimento Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva – (S.I.A.P.);
- Deliberazione di Giunta Regionale n.431 del 26 aprile 2016 - Recepimento e adeguamento della disciplina regionale in materia di apprendistato - disciplina dei profili formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, ai sensi del "Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81";
- Legge Regionale n. 9 del 13 maggio 2016 (“Istituzione dell’Agenzia Regionale per il Lavoro e le transizioni nella vita attiva”);
- Legge Regionale n. 4 del 30 gennaio 2017, Norme in materia di accreditamento ai Servizi per il Lavoro;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 555 del 21 giugno 2018 che approva l'Avviso Pubblico per l'accreditamento regionale ai servizi per il lavoro PASS Basilicata Lavoro (Procedura Accreditamento Sistema Servizi).e ss.mm.ii;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 370 del 30 aprile 2018 - Disciplina per l'accreditamento dei Servizi per il Lavoro della Regione Basilicata;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 643 del 10 luglio 2018 - Atto di indirizzo in materia di Politiche Attive del Lavoro;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1107 del 2014 – Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani – D.G.R. n.497 del 30 Aprile 2014 – D.G.R. n. 631 del 26 Maggio 2014 – Approvazione Piano operativo Regionale e Sistema di Governance;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1686 del 22 dicembre 2015 - Linee guida per l'esecuzione del programma attuativo regionale della Garanzia Giovani;
- Determinazione Dirigenziale n.1447 del 11 settembre 2015 - Disposizioni operative per l’attuazione delle Misure del PAR Basilicata a valere sul programma Garanzia Giovani;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 744 del 29 giugno 2016 - D.Lgs. 16 gennaio 2013, n.13, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 30 giugno 2015, e L.R. 13 agosto 2015, n.30, art.22, comma 2. Attuazione Disposizioni Statali e approvazione "DRIVE - Dispositivo

Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze;

- Deliberazione di Giunta Regionale n.593 del 27 giugno 2018 - Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani - presa d'atto scheda allocazione risorse finanziarie della nuova Garanzia Giovani;
- Delibera della Giunta Regionale n. 1130 del 24/10/2017 - Linee Guida in materia di tirocini in materia di Tirocini in applicazione dell'art.1, commi da 34 e 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 - Recepimento ed attuazione dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
- Convenzione Rep. n.604 del 4 giugno 2018 regolante l'attuazione delle attività relative alla nuova fase del Programma Garanzia Giovani;
- Nota ANPAL n.12913 del 17/10/2018, con cui è stata trasmessa dall'ANPAL la verifica di conformità del PAR Garanzia Giovani – seconda fase;
- Deliberazione di Giunta Regionale n.1364 del 20 dicembre 2018 - Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani - Fase II - Approvazione Piano di Attuazione Regionale Asse I;
- Nota ANPAL n.16370 del 17/12/2018 con cui è stato trasmesso il parere di conformità reso dall'ANPAL in relazione all'Asse 1Bis;
- Deliberazione di Giunta Regionale n.370 del 19 giugno 2019 - Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani-Fase II - Approvazione Piano di Attuazione Regionale - Modifica D.G.R. n.1364 del 20 dicembre 2018;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. del - Programma Garanzia Giovani PAR Basilicata - Approvazione Sistema di Gestione e Controllo del P.O. FSE Basilicata 2014-2020 (Si.Ge.Co.) - Indicazioni operative per la gestione e il controllo delle procedure e relativi allegati.

Definizioni

- **Garanzia Giovani (Youth Guarantee):** la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una Garanzia per i Giovani invita gli Stati Membri a garantire ai giovani un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale.
- **Misure:** programmate con lo scopo di determinare concrete opportunità di inserimento lavorativo o formativo e predefinite attraverso specifici standard di durata, costo e modalità di attuazione in modo da poter modulare e formulare per ciascun giovane uno specifico percorso individuale di intervento.
- **NEET:** (*Not engaged in Education, Employment or Training*) termine di classificazione statistica, introdotto a livello internazionale all'interno di indagini occupazionali. Ricadano all'interno di questa categoria tutti gli individui al di sotto dei 29 anni di età che dichiarano, al momento dell'intervista, di non essere iscritti ad alcun percorso di studio o di formazione e di non essere occupati.
- **Asse 1 bis** della nuova fase Garanzia Giovani: è il nuovo asse finanziario a valere su fondi FSE introdotto nella nuova fase della Garanzia Giovani, riguardante le sole nelle regioni meno

sviluppate e in transizione (Basilicata, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna) che destina risorse aggiuntive ad una platea più ampia di destinatari comprendente oltre ai NEET i giovani in età 16-35 anni (34 anni e 364 giorni), anche non NEET, in stato di disoccupazione.

- **Presa in carico:** operazione con cui l'operatore dei servizi per il lavoro (Centro per l'impiego) documenta di avere verificato il possesso dei requisiti per l'ammissione al programma e dà inizio alle attività previste dal programma, attivando il fascicolo individuale del giovane, aggiornando telematicamente lo stato del giovane nel portale regionale del lavoro, procedendo alla profilazione (profiling) e avviando i primi servizi di orientamento utili alla compilazione del Piano di intervento personalizzato (di seguito PIP) con cui si procederà alla attuazione del Programma;
- **Profilazione (Profiling):** determinazione, a cura del Centro per l'Impiego (di seguito CPI), del grado di occupabilità funzionale all'individuazione dei percorsi di inserimento o reinserimento lavorativo più idoneo. Il sistema di profiling è organizzato per fasce di aiuto in base al livello di svantaggio nell'inserimento lavorativo. I criteri e le modalità di attribuzione delle fasce di aiuto sono definiti univocamente nel Piano Nazionale Garanzia Giovani sulla base di criteri oggettivi e misurabili;
- **Scheda Anagrafico Professionale (SAP):** documento rilasciato dai Centri per l'Impiego che contiene i dati relativi alle esperienze formative e lavorative del soggetto in cerca di occupazione, alla sua effettiva disponibilità, alla certificazione delle sue competenze professionali e alle politiche attive del lavoro di cui è stato destinatario.
- **Patto di servizio:** anche detto Patto di Attivazione, si stipula presso il Centro per l'Impiego contestualmente alla registrazione delle attività/Misure/servizi progettati ed erogati.
- **Dichiarazione di immediata disponibilità (DID):** dichiarazione con cui il giovane attesta al CPI di essere immediatamente disponibile a svolgere una attività lavorativa o ad intraprendere un percorso formativo di riqualificazione professionale. Sono considerati in stato di disoccupazione coloro che soddisfano alternativamente uno dei seguenti requisiti (circ. ANPAL n.1 del 23 luglio 2019):
 - non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
 - sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.
- **Piano di Intervento Personalizzato (PIP):** contiene la pianificazione operativa dei servizi individuati in relazione ai fabbisogni della persona per il raggiungimento dei risultati occupazionali o formativi, con l'indicazione e durata delle singole attività. Il PIP annovera l'insieme di tutti i servizi di cui può fruire la persona nell'ambito delle attività del Piano di attuazione Garanzia Giovani Basilicata, è sottoscritto dal giovane e dal soggetto attuatore e viene concluso a seguito della fruizione dei servizi ivi previsti o in caso di recesso da parte del giovane. E' formulato secondo le specifiche di cui all'Allegato C1 del presente Avviso;
- **Documento Riassuntivo Unico (DRU):** contiene l'identificativo dell'Operatore dei servizi per il lavoro e del destinatario, il percorso concordato, l'ammontare della dote, i servizi validati da erogare, la tempistica. Viene sottoscritto dall'Operatore e rinviato al telematicamente al portale regionale del lavoro che ne confermerà, con ricevuta, l'accettazione. E' conforme al modulo dell'Allegato C2 del presente Avviso e costituisce documento amministrativo valido ai fini della

successiva certificazione della spesa.

Premessa

La Commissione Europea, con Decisione di esecuzione C (2017) 8927 del 18/12/2017 che modifica la Decisione C (2014) 4969 dell'11/07/2014, ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani assegnando ad esso risorse aggiuntive finalizzate alla attuazione della Garanzia Giovani;

L'A.N.P.A.L., con Decreto Direttoriale n.24 del 23/01/2019 ha provveduto a ripartire le risorse aggiuntive del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e ha assegnato alla Regione Basilicata ulteriori risorse pari ad €.11.559.148,00, per l'attuazione della nuova fase di Garanzia Giovani.

La nuova fase del programma si attua in conformità alle schede di Misura approvate dal Comitato Politiche Attive del Lavoro del 20 settembre 2018 e trasmesse da ANPAL con nota n. prot. 0012064 del 29 settembre 2017.

In continuità con la precedente fase di attuazione del Programma Garanzia Giovani ed in coerenza con gli obiettivi e le disposizioni adottate per la nuova fase di attuazione del programma, la Regione intende perseguire un complessivo potenziamento e miglioramento delle prestazioni rivolte ai giovani NEET destinatari della Garanzia, agendo in primo luogo sulla rete degli Operatori che partecipano alla sua attuazione.

Si conferma il sistema di gestione che fa leva sugli strumenti della presa in carico, della profilazione, della definizione del PIP e della adozione dei costi standard, con il previsto supporto tecnologico delle piattaforme informatiche della Regione Basilicata.

Particolare attenzione è dedicata al rispetto delle tempistiche e dei livelli essenziali delle prestazioni raccomandate dalla Unione Europea per l'attuazione della Garanzia Giovani, nonché al rispetto delle regole di partecipazione, di quelle in materie dei controlli, e rendicontazione.

Il Piano di Attuazione Garanzia Giovani della Regione Basilicata

1. Soggetti Destinatari del Programma

Sono destinatari del Programma Garanzia Giovani i giovani in possesso dei requisiti dello status di NEET e precisamente i giovani che al momento della adesione al Programma Garanzia Giovani siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età compresa tra i 15 e i 29 anni (29 anni e 364 giorni) al momento della registrazione al portale nazionale o Regionale;
- b) disoccupati ai sensi del combinato disposto dell'art.19 del D.Lgs. n.150 del 14/09/2015 e dell'art.4 comma 15-quater del D.L. n. 4/2019 (convertito con modificazione dalla L. n. 26 del 28/03/2019);
- c) non frequentanti un corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);
- d) non inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l'esercizio della professione o per il mantenimento dell'iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;
- e) non inseriti in percorsi di tirocinio, curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa.

Si intendono, quindi, destinatari del Programma i giovani che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) Minori in obbligo scolastico (ragazzi che non hanno terminato la frequenza dei primi due anni del secondo ciclo di istruzione o che non abbiano compiuto i 17 anni di età) per i quali non deve essere richiesta la dichiarazione di disponibilità al lavoro e le azioni previste devono tendere esclusivamente al completamento dell'obbligo scolastico;
- b) Giovani che abbiano assolto l'obbligo scolastico e minori in obbligo formativo, per i quali, trattandosi di soggetti in diritto-dovere di istruzione e formazione, che debbono essere reinseriti in percorsi di istruzione e formazione, si ritiene non obbligatorio il rilascio della DID se non ai fini dell'accesso all'apprendistato di primo livello;
- c) Giovani in età 19-29 anni, disoccupati ai sensi del combinato disposto dell'art.19 del D.Lgs. n.150 del 14/09/2015 e dell'art.4 comma 15-quater del D.L. n. 4/2019 (convertito con modificazione dalla L. n.26 del 28/03/2019, immediatamente disponibili all'occupazione per i quali è necessario il rilascio di una DID ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n.150/2015, prima della presa in carico e della sottoscrizione del (PIP);

Sono altresì destinatari delle Misure introdotte nel PAR Garanzia Giovani Nuova Garanzia Giovani, finanziate sull'Asse 1 Bis, anche i giovani non NEET in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età compresa tra i 15 e i 35 anni (34 anni e 364 giorni);
- b) essere disoccupati ai sensi del combinato disposto dell'art.19 del d.lgs. n.150/2015 e dell'art.4, co. 15-quater del d.l. n.4/2019 (circolare ANPAL n. 1/2019);
- c) essere residenti nelle Regioni meno sviluppate e in transizione.

(Nota ANPAL prot. n.15721 del 19/11/2019).

I giovani NEET e/o non NEEY che vogliono accedere al Programma Garanzia Giovani devono registrarsi sul portale regionale del lavoro

<http://cliclavoro.lavoro.basilicata.it/Pagine/Registrazione.aspx> e, contestualmente, compilare online l'apposito modulo di adesione (NEET – non NEET).

Al momento della registrazione, ricevono le credenziali di accesso alla loro area riservata con le quali possono procedere alla compilazione del modulo di adesione. La procedura si completa con la contestuale scelta e indicazione del Centro per l'Impiego a cui far riferimento per la presa in carico, la sottoscrizione del Patto di Servizio (PSP) e per la definizione del PIP. In assenza di indicazione da parte del giovane del Centro per l'Impiego, l'assegnazione avviene d'ufficio sulla base del criterio della competenza territoriale del CPI. In relazione al domicilio del giovane.

2. Soggetti Attuatori dell'Avviso

I Soggetti ammessi alla partecipazione al programma, in coerenza con le disposizioni del PON Garanzia Giovani, sono:

- Operatori dei servizi per il lavoro: Arlab per il tramite dei Centri per l'Impiego; Operatori pubblici e privati, autorizzati di cui all'art.4 del D.Lgs. n.276/2003 ed accreditati ai sensi della D.G.R. n.370 del 30 aprile 2018, iscritti nell'Elenco Regionale degli operatori dei servizi per il lavoro;
- Operatori della formazione accreditati ai sensi della D.G.R. n.927/2012;

I soggetti attuatori sono ammessi alle Attività del Programma secondo le disposizioni declinate, e relativamente alla Misura di competenza, come specificato nella Tabella 1 del presente Avviso – Paragrafo 3 - *Attività ammissibili per i soggetti attuatori*.

2.1 Operatori dei servizi per il lavoro

Gli Operatori dei servizi per il lavoro sono autorizzati alla:

- presa in carico dei giovani;
- definizione del piano di intervento personalizzato per ciascun giovane;
- erogazione dei servizi per il lavoro.

Rientrano in questa categoria l'Arلاب per il tramite dei Centri per l'impiego, le Agenzia del lavoro (di seguito APL) autorizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla erogazione di servizi di somministrazione, intermediazione, reclutamento e ricollocazione (ai sensi degli artt. 4, 5, 6, del D.lgs. n.276/03 e s.m.i) e i Soggetti accreditati per i servizi al lavoro di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.555 del 21/6/2018.

Si precisa che la presa in carico e la profilazione dei giovani che aderiscono al Programma, sono atti esclusivi dei Centri per l'impiego (art.18, comma 2, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n.150 e L.R. n.4/2017).

2.2 Operatori della formazione

Rientrano in questa categoria gli organismi in regola con l'accreditamento Regionale ed iscritti nell'Elenco degli operatori dei servizi per l'orientamento e la formazione accreditati dalla Regione Basilicata, ai sensi della D.G.R. n.927/2012. Gli Operatori della formazione partecipano al Programma attraverso l'offerta di percorsi formativi presentata nel Catalogo Regionale della

formazione destinato al programma Garanzia Giovani della Regione Basilicata. L'adesione al programma per l'attivazione dei percorsi formativi a catalogo avverrà con successivo atto amministrativo di adozione del Catalogo.

3. Attività ammissibili per i soggetti attuatori

Si intendono soggetti attuatori ammissibili quelli indicati nella seguente Tabella 1, riportati per tipologia di attività corrispondente.

La misura 1B, Presa in carico e Orientamento e la Misura 1C Orientamento specialistico o di secondo livello, sono riservate all'Agenzia regionale ARLAB anche per il tramite dei Cpl.

Si prevedono successivi avvisi pubblici relativi alle modalità attuative e di partecipazione riguardo alle Misure: 2-A Formazione mirata all'inserimento lavorativo; 2-C Assunzione e Formazione; 4-A Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale; 4-C Apprendistato per l'alta formazione e la ricerca; 5 Tirocinio extra-curriculare; 7.1 Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità – attività di accompagnamento all'avvio di impresa e supporto allo start up di impresa

Tabella 1

MISURA	ATTIVITA'	SOGGETTO ATTUATORE
1-A	Accoglienza e informazioni sul programma ¹	Agenzia Regionale Arlab per il tramite dei Centri per l'impiego
1-B	Accoglienza, presa in carico, orientamento	Agenzia Regionale Arlab per il tramite dei Centri per l'impiego
1-C	Orientamento specialistico o di II livello	Agenzia Regionale Arlab per il tramite dei Centri per l'impiego
2-A	Formazione mirata all'inserimento lavorativo	Soggetti accreditati per i servizi al lavoro (D.G.R. n.555/2018 e per i servizi formativi (D.G.R. n.927/2012), Agenzia Regionale Arlab
2-C	Assunzione e Formazione	Soggetti accreditati per i servizi al lavoro (D.G.R. n.555/2018 e per i servizi formativi (D.G.R. n.927/2012), Agenzia Regionale Arlab
3	Accompagnamento al lavoro	Agenzia Regionale Arlab per il tramite dei Centri per l'impiego e altri soggetti autorizzati e/o accreditati ai servizi al lavoro in ambito regionale di cui alla D.G.R. n.555/2018
4-A	Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale	Istituzioni Formative e Istituti Professionali di Stato, Datori di lavoro che assumono giovani in apprendistato di I livello
4-C	Apprendistato per l'alta formazione e la ricerca	Imprese che assumono giovani in apprendistato di alta formazione e ricerca. Istituzioni formative, Università, ITS o Enti di ricerca
5	Tirocinio extra-curriculare	Soggetti promotori, come individuati dalla D.G.R. n.1130/207 "Disciplinare regionale in materia di tirocini extracurricolari"
7.1	Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità: attività di accompagnamento all'avvio di impresa e supporto allo start up di impresa	Soggetti accreditati o autorizzati dalla regione all'erogazione dei servizi per il lavoro di cui alla D.G.R. n.555/2018

¹ La misura non comporta costi rimborsabili

4. Spese ammissibili

Nella Tabella 2, seguente, si esplicitano durata, costi massimi riconoscibili e modalità di finanziamento (a processo e/o a risultato), relative ai servizi per il lavoro ed all'offerta formativa rispetto alle attività del Piano Garanzia Giovani.

Per l'attuazione della Garanzia Giovani, la Regione Basilicata, fa ricorso al processo di semplificazione delle procedure per la gestione delle operazioni finanziate dal FSE, in coerenza con la normativa comunitaria per il periodo di programmazione 2014/2020, di cui al Regolamento (UE) n.1406/2018, come indicato nel PAR Nuova Garanzia Giovani (D.G.R. n.370/2019).

Si evidenzia che le Unità di Costo Standard (di seguito UCS) riportate fanno riferimento ai costi definiti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 e al Regolamento Delegato (UE) 2019/2170 della Commissione del 27 settembre 2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute.

Per le ulteriori informazioni di dettaglio sui parametri e le modalità di attuazione delle Misure si rinvia alle Schede di Misura allegate al PAR Nuova Garanzia Giovani (D.G.R. n.370/2019).

Tabella 2. Tipologie di Attività, Unità di Costo Standard, durata, modalità di finanziamento

Misura	Attività	Ucs	Durata Max	a processo	a risultato
1-A	Accoglienza e informazioni sul programma	NESSUN COSTO	2 H	-	-
1-B	Accoglienza, presa in carico, orientamento	UCS per ora di prestazione: € 34,00	2 H	SI**	NO
1-C	Orientamento specialistico o di II livello	UCS per ora di prestazione: € 35,5	4+4+8 H *	SI**	NO
2-A	Formazione mirata all'inserimento lavorativo	Fascia C UCS ora/corso: € 73,13; Fascia B UCS ora/corso: € 117,00; Fascia A UCS ora/corso: € 146,25; UCS ora/allievo € 0,80. Costo Max per allievo € 4.000	variabile in relazione al percorso formativo intrapreso	SI 70%	SI 30%
2-C	Assunzione e Formazione	UCS ora/corso: €40 per allievo; Costo Max per allievo € 4.000	variabile in relazione al percorso formativo intrapreso	SI	NO
3	Accompagnamento al lavoro	Tabella Parametri in Scheda Misura	6 mesi (durata minima riferita al contratto di lavoro)	NO	SI
4-A	Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale	Fascia C UCS ora/corso: € 73,13; Fascia B UCS ora/corso: € 117,00; Fascia A UCS ora/corso: € 146,25; UCS ora/allievo € 0,80. Costo Max per allievo € 4.000	variabile in relazione al percorso di studi intrapreso.	SI	SI
4-C	Apprendistato per l'alta formazione e la ricerca	Fascia C UCS ora/corso: € 73,13; Fascia B UCS ora/corso: € 117,00; Fascia A UCS ora/corso: € 146,25; UCS ora/allievo € 0,80. Costo Max per allievo € 6.000	variabile in relazione al percorso di studi intrapreso	SI	SI
5	Tirocinio extra-curricolare	Parametri Bonus Promotori in Scheda Misura: Indennità di partecipazione finanziata con contributo di € 300 (500 per disabili e svantaggiati) mensili (Indennità minima di partecipazione da corrispondere € 500 mensili)	6-12 mesi (durata riferita al periodo di tirocinio)	NO	SI
7.1 ***	Sostegno all'autoimpiego e all'imprenditorialità: attività di accompagnamento all'avvio di impresa e supporto allo start up di impresa	UCS per ora di prestazione: € 40,00	variabile a seconda della diversa tipologia di servizi da erogare	SI 70%	SI 30%

*Fino a 4 h, elevabili ad 8 h per determinati target, a favore di soggetti deboli, NEET disoccupati da oltre 12 mesi ai sensi del art.19 del D.Lgs 150/2015 e s.m.i. Ulteriori 8 ore sono erogabili per la validazione/certificazione delle competenze.

** Salvo diverse disposizioni con successivo apposito atto amministrativo.

*** Per la misura 7.1 potranno essere riconosciuti i contributi di cui alle misure 1-B e 1-C con attestazione della presentazione della domanda da parte dei destinatari e con indicazione del Codice della domanda.

5. Oggetto dell'Avviso

Il presente documento, in piena continuità con quanto previsto e realizzato dal PAR Basilicata – Garanzia Giovani prima fase, intende concorrere a realizzare le finalità del PAR Basilicata Garanzia Giovani seconda fase approvato con la D.G.R. n.370/2019. Il presente Avviso è rivolto agli operatori, di cui all'articolo 2, allo scopo di ricevere le adesioni degli stessi alla nuova fase del Programma Garanzia Giovani.

L'avviso è finalizzato alla costituzione dell'Elenco dei Soggetti Attuatori autorizzati ad erogare le Misure previste nel PAR Basilicata Nuova Garanzia Giovani, a valere sul PON IOG. I Soggetti che saranno inseriti nell'Elenco in esito alle procedure di selezione previste dal presente dispositivo, congiuntamente ai Centri per l'Impiego, concorrono alla attuazione del PAR Basilicata.

In particolare, le Misure di politica attiva previste dal PAR approvato con D.G.R. n.370/2019 per le quali è possibile candidarsi sono le seguenti:

- Misura 2-A Formazione mirata all'inserimento lavorativo
- Misura 2-C Assunzione e formazione
- Misura 3 Accompagnamento al lavoro
- Misura 4-A Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
- Misura 4-C Apprendistato per l'alta formazione e la ricerca
- Misura 5 Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità
- Misura 7.1 Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità: attività di accompagnamento all'avvio di impresa e supporto allo start up di impresa

Le Misure 1-B Accoglienza, presa in carico, orientamento e 1-C Orientamento specialistico di II livello, sono di esclusiva competenza dell'Agenzia Regionale ARLAB, anche per il tramite dei Centri per l'Impiego. La Misura 6 è affidata alla gestione nazionale.

Il presente atto non sostituisce l'emanazione di successivi avvisi pubblici relativi alle modalità attuative e di partecipazione riguardo alle Misure: 1.B, 1.C, 2.A, 2.C, 3, 4.A, 4.C, 5 e 7.1.

6. Risorse finanziarie

La dotazione finanziaria del PAR Basilicata Garanzia Giovani per la seconda fase è pari a complessivi €.11.559.148,00 di cui €.4.567.328,00 sull'Asse 1 ed €.6.991.820,00 Asse 1Bis. Di seguito la ripartizione delle risorse per singola misura, di alla tabella inserita nel PAR Basilicata Garanzia Giovani-Seconda (DGR n.370/2019) approvato con nota ANPAL n.3320 del 20.03.2019. Ogni eventuale rimodulazione che dovesse interessare il piano finanziario del PAR Basilicata Garanzia Giovani - seconda fase - si intende automaticamente recepita dal presente Avviso.

Schede Misura PON IOG II FASE	Risorse allocate per Misura	ASSE I	ASSE I BIS
	€	€	€

1-B	Accoglienza, presa in carico, orientamento	700.000,00	300.000,00	400.000,00
1-C	Orientamento specialistico o di II livello	350.000,00	100.000,00	250.000,00
2-A	Formazione mirata all'inserimento lavorativo	550.000,00	100.000,00	450.000,00
2-C	Assunzione e Formazione	600.000,00	400.000,00	200.000,00
3	Accompagnamento al lavoro	100.000,00	50.000,00	50.000,00
4-A	Apprendistato per la qualifica e per il diploma	100.000,00	50.000,00	50.000,00
4-C	Apprendistato per l'alta formazione e la ricerca	300.000,00	150.000,00	150.000,00
5	Tirocinio extra-curriculare	7.559.148,00	3.367.328,00	4.191.820,00
6-A	Servizio civile nazionale	1.050.000,00		1.050.000,00
7.1	Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità: attività di accompagnamento all'avvio di impresa e supporto allo start up di impresa	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Asse 1bis	Reti territoriali	150.000,00		150.000,00
TOTALE		11.559.148,00	4.567.328,00	6.991.820,00

7. Modalità di partecipazione al programma

Gli Operatori richiamati al precedente art.2, in possesso del relativo accreditamento alla data di adesione al presente avviso pubblico, che intendono partecipare al PAR Garanzia Giovani Basilicata, possono inviare le candidature a partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso sul sito istituzionale della Regione Basilicata.

La candidatura deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma telematica disponibile all'indirizzo <https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/home.jsp> seguendo le indicazioni riportate. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.

La documentazione contenente il Dossier di candidatura deve essere debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale.

Il Dossier di candidatura è costituito dall'Istanza di partecipazione/Atto di impegno sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto candidato (Allegato A).

Ai fini della candidatura deve essere obbligatoriamente utilizzata la modulistica allegata al presente Avviso, completa dei loghi.

L'Avviso e la modulistica per la candidatura sono disponibili sul portale istituzionale della Regione Basilicata <https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/home.jsp>

Con la presentazione della candidatura si intendono conosciuti e accettati tutti gli obblighi e le condizioni contenuti nel presente Avviso pubblico.

L'atto di adesione va sottoscritto dal legale rappresentante con firma digitale (formato P7m) secondo le specifiche in vigore disposte dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

8. Ricevibilità, ammissibilità delle candidature

Ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di ricevibilità delle candidature e alla verifica dei criteri di ammissibilità di quelle regolarmente pervenute è costituito apposito Nucleo di valutazione.

Il mancato rispetto delle condizioni di ricevibilità e l'assenza dei requisiti di ammissibilità comporta la conclusione del procedimento con reiezione della domanda.

Non sono considerate ricevibili le candidature: trasmesse con modalità difformi da quanto stabilito all'art.7.

Non sono considerate ammissibili le candidature:

- presentate da soggetti privi dei requisiti di cui all'art.2;
- contenente documenti privi di firma digitale;
- prive di uno o più dei documenti obbligatori (Domanda di partecipazione sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto candidato-Atto di impegno)
- redatte su modelli diversi da quelli allegati al presente Avviso.

In esito alle verifiche di cui al presente articolo, tutti i candidati ammessi sono inseriti nell'Elenco dei Soggetti Attuatori della Nuova Garanzia Giovani. La pubblicazione/l'aggiornamento dell'Elenco sono effettuati entro il mese successivo a quello in cui perviene la candidatura. Le candidature escluse sono inserite in apposito elenco con indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione. Le candidature ritenute non ricevibili o non ammissibili, risolte le motivazioni dell'esclusione, possono essere ripresentate.

L'Elenco dei Soggetti Attuatori della Nuova Garanzia Giovani e l'elenco delle candidature escluse sono pubblicati, con valore di comunicazione agli interessati, sul portale istituzionale della Regione Basilicata <https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/home.jsp>

9. Monitoraggio e controllo

I beneficiari sono obbligati a fornire alla Regione Basilicata tutte le informazioni necessarie ai fini dell'alimentazione del sistema di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale.

Il controllo delle attività oggetto del presente Avviso, che prevede verifiche on desk e verifiche ispettive in loco, in itinere ed ex post, è posto in essere dalla Regione Basilicata attraverso il competente servizio di Controllo di I livello.

10. Modalità di erogazione dei servizi

Gli Operatori dei servizi per il lavoro ammessi alla partecipazione al programma Garanzia Giovani, devono assicurare la gestione del processo di attivazione del giovane nel PAR.

Gli operatori, infatti, devono convocare i giovani che aderiscono al Programma, entro 2 mesi all'adesione, promuovere la partecipazione ad una delle Attività e delle Misure del Programma entro i successivi 4 mesi.

Considerato che la presa in carico e la profilazione dei giovani che aderiscono al Programma, sono atti esclusivi dei Centri per l'Impiego (art.18, comma 2, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n.150 e L.R. n.4/2017), il termine per l'effettuazione della proposta da parte dell'operatore decorre dalla data in cui il giovane effettua la scelta.

A tale scopo ogni Operatore ammesso avrà accesso al portale, Cliclavoro Basilicata mediante il

proprio profilo di accesso e di abilitazione e fruirà delle seguenti funzionalità:

- consultazione dell'elenco delle adesioni e conseguente valorizzazione dello stato dell'adesione dei soggetti di competenza (ovvero che li hanno scelti);
- convocazione on line tramite agenda dei colloqui con valorizzazione della data dell'appuntamento selezionabile dall'Operatore mediante accesso al calendario corrente con l'invio in automatico di una mail di convocazione al destinatario;
- definizione e invio del PIP necessario all'erogazione delle attività;
- invio degli elementi costituenti la Sezione 6 *Politiche Attive* della SAP del giovane.

La verifica dello status di NEET rilasciata dai CPI dovrà essere obbligatoriamente aggiornata in fase di invio del PIP ovvero all'avvio della misura ed in tutti i casi in cui vi sia stata una variazione di detto status.

La compilazione del PIP, consiste nella indicazione delle tipologie di azioni che il destinatario del servizio concorda di seguire con l'Operatore. Tale operazione può essere svolta solo dall'Operatore abilitato che sottoscriverà il PIP insieme al giovane destinatario.

Per ciascuna delle azioni previste dal PIP l'Operatore del servizio per il lavoro, a conclusione dell'attività svolta e ad esito definito ed attestato della stessa (vale a dire esito positivo e documentabile o negativo in quanto consistente in una rinuncia esplicita e attestata del destinatario), è tenuto a compilare e inviare telematicamente, attraverso il portale regionale Cliclavoro Basilicata, il modulo *Politica Attiva* della Sezione 6 della SAP del giovane destinatario corrispondente all'azione svolta, compilando le informazioni in esso richieste (tipologia e descrizione dell'azione, date di inizio e fine, durata, ecc.).

Modifiche o integrazioni al PIP possono essere apportate a seguito di mancato raggiungimento del risultato previsto in sede di compilazione della proposta di percorso, per cause non dipendenti dal destinatario. Tali modifiche e/o integrazioni vanno in ogni caso sottoposte alle procedure di autorizzazione previste.

In caso di mancata partecipazione o rinuncia, senza giustificato motivo, da parte del destinatario alle azioni concordate in sede di sottoscrizione del PIP, questi decade dai benefici previsti dal PAR Garanzia Giovani.

11. Finanziamento a costi standard

Per l'attuazione della Garanzia Giovani, la Regione Basilicata fa ricorso alle opzioni di costi semplificati di cui all'art. 67 comma 1(b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art.14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013, come previsto nel Programma Operativo Nazionale "Garanzia Giovani", di cui al PAR Garanzia seconda fase.

Regolamento (UE, Euratom) n.1046/2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica i regolamenti (UE) n.1296/2013, (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013, in merito a determinate disposizioni in materia di aiuti di stato, (UE) n.1304/2013, (UE) n.1309/2013, (UE) n.1316/2013, (UE) n.223/2014, (UE) n.283/2014, la decisione n.541/2014/UE, abrogante del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Il parere di conformità reso dall'ANPAL con nota prot. n.16370, del 17/12/2018, in relazione all'Asse 1Bis.

La Regione applica la metodologia nazionale per la rendicontazione e adatta le proprie procedure di gestione e controllo, alle operazioni gestite attraverso l'applicazione dei costi unitari standard nazionali, nel sistema di gestione e controllo.

L'operazione riceverà il finanziamento sulla base delle attività quantificate, di risultati o output, moltiplicati per l'unità di costo standard stabilita. Le UCS indicate nelle schede di misura del PAR hanno chiaro e diretto il riferimento all'operazione e assicurano l'equilibrio economico dell'operazione e del beneficiario e l'equa correlazione tra le quantità realizzate ed i pagamenti. Ciò implica che al decrescere delle quantità decresce la sovvenzione erogata, indipendentemente dal costo reale sottostante all'operazione.

Le UCS indicate nelle schede di misura del PAR si basano sia sul processo, attraverso la prova delle attività svolte dal beneficiario, che va attestata attraverso accurati timesheet contenenti i dettagli dei servizi e delle attività di formazione o di tirocinio e certificanti la presenza reale di utenti/operatori e allievi/insegnanti, per garantire, fra l'altro, la migliore approssimazione possibile al costo reale sostenuto per la realizzazione di un'operazione, sia sul risultato ottenuto, vale a dire che la sovvenzione finale sarà erogata sulla base del risultato reale ottenuto.

Nel Piano Attuativo Regionale Garanzia Giovani:

- i servizi sono orientati prioritariamente al risultato occupazionale;
- i servizi di orientamento di primo e di secondo livello sono attivabili e riconoscibili a processo;
- i servizi di formazione sono attivabili e riconoscibili a processo e a risultato, a fronte di definiti obiettivi occupazionali;
- i servizi per l'inserimento lavorativo, in tirocinio e per l'autoimpiego sono finanziati a seguito di attestazione del risultato, come stabilito nel dettaglio dai provvedimenti attuativi;
- i servizi di informazione e accoglienza sono riconosciuti a titolo gratuito.

Sono ammissibili a finanziamento le operazioni elencate nella Tabella 2 (rif. Spese ammissibili – Piano Attuazione Garanzia Giovani) con le relative unità di costo standard.

I pagamenti ai prestatori dei servizi e delle azioni di attuazione del Programma Garanzia Giovani Regionale saranno effettuati direttamente dall'IGRUE previa adozione di un provvedimento di autorizzazione alla liquidazione della Regione in conformità a quanto previsto nella Convenzione stipulata con la Regione Basilicata - Organismo intermedio.

La Regione indicherà con provvedimento amministrativo le modalità di presentazione delle domande di liquidazione e i procedimenti di invio e autorizzazione delle stesse.

12. Obblighi del soggetto attuatore

Il soggetto attuatore è responsabile della corretta esecuzione delle attività, della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi, delle dichiarazioni rese. I seguenti obblighi hanno natura

essenziale e pertanto la loro violazione comporta la revoca dell'abilitazione ad operare nell'ambito del PAR Garanzia Giovani Basilicata seconda fase:

- a) presentare la documentazione prevista a prova dello svolgimento delle attività e, per le azioni soggette a rendicontazione, delle spese sostenute in conformità alle disposizioni contenute nelle Linee guida per i beneficiari del PAR Garanzia Giovani;
- b) consentire i controlli a tutti i soggetti deputati;
- c) fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate;
- d) assicurare il caricamento dei dati finanziari, fisici e procedurali sui sistemi informativi della Regione da questa indicati;
- e) provvedere alla conservazione della documentazione in conformità alle disposizioni contenute nel presente Avviso nonché negli Avvisi attuativi delle misure.

Si riporta, in allegato B, un elenco indicativo dei documenti che gli Operatori devono conservare nel fascicolo individuale (relativo al singolo destinatario preso in carico) e nel fascicolo generale (contenente la documentazione trasversale ai servizi finanziati nell'ambito del singolo provvedimento attuativo del programma). I contenuti specifici sono in funzione dei servizi erogati.

I controlli sono quelli previsti, in coerenza con la normativa comunitaria per il periodo di programmazione 2014/2020, ai sensi dell'art. 67 comma 1(b) del Regolamento (UE) n.1303/2013 e dell'art. 14 del Regolamento (UE) n.1304/2013, e con il PAR Nuova Garanzia Giovani, di cui alla D.G.R. n.370/2019, ed individuati nel Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) e nella Manualistica di riferimento.

13. Monitoraggio, trattamento dei dati personali e sistemi informativi

Gli Operatori che erogano i servizi del PAR Garanzia Giovani Basilicata seconda fase hanno l'obbligo di fornire, secondo i modi e i tempi stabiliti, tutte le informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio procedurale, finanziario e fisico e delle attività di valutazione, di cui alle presenti disposizioni e ai Regolamenti Comunitari in vigore.

Gli Operatori sono tenuti, altresì, a garantire l'invio dei dati rilevanti ai fini del monitoraggio qualitativo che saranno richiesti secondo le scadenze e alle modalità comunicate di volta in volta. In caso di inadempienza la Regione si riserva di non riconoscere, totalmente o parzialmente, i dati e le relative spese non comunicate con la corretta tempistica.

Gli Operatori si impegnano a trasmettere tutti i dati di monitoraggio richiesti dal Sistema di Monitoraggio SiGGBas che rappresenta lo strumento applicativo dedicato alla registrazione e conservazione dei dati di monitoraggio necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit delle operazioni, compresi i dati dei singoli partecipanti.

E' obbligo degli operatori valorizzare ed aggiornare, nell'ambito dei dati di monitoraggio inseriti nel sistema SiGGBas gli indicatori di output previsti dai singoli progetti, secondo le modalità indicate.

È, inoltre, obbligatorio alla conclusione del progetto, e, in ogni caso, prima della domanda di saldo finale, l'inserimento di un valore finale che sia coincidente con la realizzazione effettiva

dell'operazione.

Nell'implementazione e/o aggiornamento dei dati relativi agli indicatori fisici, gli operatori sono tenuti, inoltre, a verificare la coerenza degli stessi con i dati finanziari inseriti e relativi alle medesime procedure.

Gli Operatori devono utilizzare il Sistema Informativo SiGGBas per il trasferimento all'Amministrazione Regionale dei dati relativi all'attuazione finanziaria, fisica e procedurale dei progetti. In particolare, gli Operatori hanno l'obbligo di implementare il Sistema Informativo SiGGBas, attraverso l'inserimento sia dei dati qualitativi che quantitativi, in tutte le sezioni previste dal sistema per le singole operazioni cofinanziate. Il mancato inserimento dei dati informativi richiesti non consente l'avanzamento della spesa.

Ciascun Operatore è responsabile delle attività di gestione e attuazione delle operazioni di propria competenza ed è tenuto, accedendo al Sistema Informativo SiGGBas a contribuire all'alimentazione del sistema informativo attraverso il trasferimento dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale delle singole operazioni ammesse al finanziamento secondo le scadenze fissate.

Con particolare riferimento alle caratteristiche dei partecipanti che comportano il trattamento di dati personali, gli Operatori devono garantire che il trattamento delle informazioni personali avvenga nel rispetto della normativa europea e nazionale posta a tutela della privacy.

Per quanto concerne la normativa europea, il trattamento dei dati deve avvenire nel rispetto del nuovo General Data Protection Regulation (GDPR), il Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali che abroga la Direttiva N.95/46/CE. Il suddetto Regolamento che, rappresenta la normativa di riferimento in materia europea per la protezione dei dati, è diventato definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25/05/2018.

A livello nazionale la normativa in materia di protezione dei dati, a seguito dell'applicazione del Reg. (UE) n. 2016/679 ha visto la modifica e l'aggiornamento del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con il nuovo D.Lgs. n.101 del 10/08/2018, entrato in vigore il 19/09/2018 e recante *Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*.

Il D.Lgs. n.196/2003, prima dell'entrata in vigore del GDPR, considerava dati sensibili i dati personali in grado di rivelare l'origine razziale ed etnica di un individuo, le sue convinzioni e adesioni religiose, politiche e filosofiche, lo stato di salute e la vita sessuale. Questi dati godevano e godono ancora oggi di maggior tutela ed il loro trattamento è permesso solo con il consenso scritto dell'interessato.

Con l'entrata in vigore del GDPR non si parla di dati sensibili ma di dati particolari e, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, del medesimo Regolamento *“È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona”*.

Il Paragrafo 1 del succitato art. 9 non si applica se si verifica uno dei casi previsti dal paragrafo 2 del medesimo articolo. In particolare non si applica se:

- a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;
- b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
- c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
- d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;
- e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;
- f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;
- g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
- h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3 dell'art.9;
- i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;
- j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1 del GDPR, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

Gli Operatori sono tenuti a rispettare la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riguardo agli adempimenti previsti, tra l'altro, con

riferimento alla raccolta, alla trasmissione, alla gestione, all'aggiornamento, alla conservazione, e all'archiviazione dei dati personali. L'Amministrazione Regionale comunica agli Operatori, nell'ambito delle singole procedure, le modalità ed i termini del trattamento dei dati personali, provvedendo a trasmettere, ove necessario, apposita informativa sul trattamento dei dati ai fini dell'acquisizione del consenso, a comunicare i riferimenti del responsabile e/o titolare del trattamento, ecc.

Il consenso al trattamento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione al progetto e per tutte le conseguenti attività. Il titolare del trattamento dei dati per la Regione Basilicata è il Dirigente pro tempore dell'Ufficio Politiche del Lavoro. Ciascun soggetto attuatore, per quanto di sua competenza, indica in fase di candidatura il nominativo del proprio responsabile del trattamento dei dati.

14. Quesiti e richieste di chiarimenti

Quesiti e richieste di chiarimenti potranno essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica: garanzia.giovani@regione.basilicata.it

Le risposte saranno pubblicate periodicamente sui siti indicati nelle sezioni dedicate all'Avviso.

15. Responsabile Unico del Procedimento

Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Maria Leone, tel.0971/668258, e-mail: maria.leone@regione.basilicata.it

16. Foro competente

Qualsiasi controversia in ordine all'attuazione del presente Avviso è di competenza del Foro di Potenza.